

Deliberazione della Giunta Regionale 29 luglio 2011, n. 8-2487

Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e Reg. n. 555/08 della Commissione. Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve, mosti e vini della vendemmia 2011.

A relazione dell'Assessore Sacchetto:

Il Reg. (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, n. 1782/2003, n. 1290/2005 e n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999.

Il Reg. (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), abroga il regolamento (CE) n. 479/2008, incorporando il testo del regolamento (CE) n. 479/2008 nel regolamento (CE) n. 1234/2007.

Il Reg. (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 28 giugno 2008, reca modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'Organizzazione Comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo.

Il citato Reg.(CE) n. 1234/07 ed in particolare la sezione IV ter, relativa ai programmi di sostegno, prevede, la concessione di un sostegno ai produttori che utilizzano mosto di uve concentrato, compreso il mosto di uve concentrato rettificato, per aumentare il titolo alcolometrico naturale dei prodotti alle condizioni stabilite all'allegato XV bis, solo se la misura specifica è inserita nei Programmi di sostegno nazionale.

Il programma nazionale di sostegno per la viticoltura, presentato per la prima volta a giugno del 2008, è stato modificato ai sensi dell'art. 3 del Reg. CE 555/08 e inviato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali alla Commissione dell'Unione Europea il 30 giugno 2009.

Tale programma nazionale di sostegno in particolare alla scheda "Misura K -Uso dei mosti concentrati e mosti concentrati rettificati per l'aumento della gradazione alcolica del vino", di cui all'art. 103 sexvicies del Reg. (CE) 1234/07, prevede di concedere, l'aiuto per l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale fino ad un massimo di 1,5 % vol.

La lettera A dell'allegato XV bis del Regolamento CE n. 1234/07 prevede, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, che gli Stati membri possano autorizzare un aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (pratica detta di "arricchimento") delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino ottenuti da varietà di uve da vino classificabili in conformità dell'art. 120 bis paragrafo 2.

La pratica dell'arricchimento può essere autorizzata nella misura massima di aumento del titolo alcolometrico volumico di 1,5 % vol.

Il Reg. CE n. 606 del 10 luglio 2009 reca alcune modalità di applicazione del Reg. 479/08 per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche – tra cui l'arricchimento - e le relative restrizioni.

Il punto 2 dell'articolo 9 della Legge 20 febbraio 2006, n. 82 (Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'OCM del vino) ha trasferito alla Regione le competenze in materia di autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti destinati a diventare vino da tavola, vino D.O.C. o D.O.C.G. (vini, vini DOP a partire dal 1 agosto 2009), delle partite per l'elaborazione dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità e dei vini spumanti di qualità prodotti in regioni determinate.

Il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 8 agosto 2008 recante "Disposizioni nazionali per l'attuazione dei Reg. CE n. 479/08 del Consiglio e n. 555/08 della Commissione per quanto riguarda l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia", che ha abrogato il DM 4 agosto 2006, stabilisce all'art. 2 che, a decorrere dalla campagna 2008/09, tali operazioni vengano autorizzate dalle Regioni e Province autonome previo accertamento della sussistenza delle condizioni climatiche che ne giustificano il ricorso e che le Regioni conservino la documentazione attestante l'accertamento delle condizioni climatiche, tenuta a disposizione dei competenti organismi comunitari e nazionali.

In considerazione di ciò le richieste di autorizzazione all'arricchimento dovranno pervenire al Settore Sviluppo Produzioni Vegetali della Regione Piemonte da parte dei Consorzi di Tutela dei vini e in mancanza di essi dalle Associazioni dei Produttori, operanti sul territorio regionale, opportunamente corredate di dati analitici, per i principali parametri, relativi allo stato di maturazione delle uve.

Il Settore Sviluppo delle Produzioni Vegetali si avvale della collaborazione del Settore Fitosanitario regionale per la fornitura quindicinale dei dati agrometeorologici e delle loro analisi. L'interpretazione dei dati forniti verrà utilizzata a supporto dei dati analitici che corredano le richieste di autorizzazione.

Lo stesso Decreto ministeriale dispone, tra l'altro, che copia del provvedimento di autorizzazione agli arricchimenti sia inviato al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e all'Ufficio periferico all'Ispettorato Centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari per il Piemonte con sede a Torino.

La Giunta Regionale, unanime,

delibera

Per quanto citato in premessa:

- di dare mandato al Settore Sviluppo delle Produzioni Vegetali di autorizzare, nel rispetto della vigente normativa comunitaria e nazionale in materia, l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale, nella misura massima del 1,5 % vol., delle uve fresche, mosti e vini della vendemmia 2011 ottenuti dalle uve delle varietà idonee alla coltivazione in Piemonte, sulla base dei dati di maturazione prodotti dai soggetti richiedenti e sulla base dei dati agrometeorologici raccolti, come specificato in premessa;
- di incaricare il Settore Sviluppo delle Produzioni Vegetali all'invio dei provvedimenti di autorizzazione, al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, all'Ispettorato Centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari per il Piemonte con sede a Torino.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)